

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Imposizione dei genitori tassati alla fonte separatamente, con autorità parentale in comune e senza versamento di alimenti

La sentenza 80.2019.77 dell'11 novembre 2020 contiene la seguente indicazione da parte della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello:

6.1.

A titolo meramente abbondanziale, si osserva che, conformemente agli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT cui rinviano espressamente gli art. 86 cpv. 1 LIFD risp. art. 107 cpv. 1 LT, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Attualmente, né l'ordinamento federale né l'ordinamento cantonale prevedono una Tabella d'imposta che contempli quanto sancito dall'art. 35 cpv. 1 lett. a, seconda frase LIFD risp. dall'art. 34 cpv. 1 lett. a, seconda frase LT, in vigore già dal 1° gennaio 2012. Neppure la nuova Circolare AFC n. 45 del 12.06.2019, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 fa chiarezza su questo punto (v. p. es. n. 4.7., esempi di applicazione della tariffa, p. 18) e rinvia comunque ancora alla Circolare AFC n. 30 sull'imposizione della famiglia (AFC, Circ. n. 45, n. 4.3, p. 16).

Con la presente interrogazione chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Come valuta la problematica sollevata dalla CDT del TA?
2. Intende creare una tabella d'imposta alla fonte per questa categoria di genitori oppure prendere delle misure specifiche per una tassazione equa?

Raoul Ghisletta